

Sentenza in forma semplificata e diritto di difesa
(T.A.R. Lazio, sez. III, ordinanza 22 aprile 2020 – 28 aprile 2020, n. 3320)

Il Collegio, pur dopo aver dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio nel merito *ex art. 60 c.p.a.*, decide, su istanza dell'Amministrazione, di perseguire la massima esplicazione del diritto di difesa *ex art. 24* della Costituzione, riservando la definizione del giudizio alla trattazione di merito, da tenersi successivamente alla fase processuale emergenziale indicata nel comma 5 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2020, proposto da
Fabio Beltram, Maria Luisa Meneghetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (Anvur), Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio; Ministero dell'Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Felice Uricchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo 101;

Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente pro tempore dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Elezione del Presidente

dell'ANVUR" e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, e segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell'Ufficio Legislativo) dell'11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Felice Uricchio e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di parte ricorrente del 21 aprile 2020 con la quale si domanda che questo Tribunale assuma comunque in decisione la causa con sentenza ex art. 60 , c.p.a.;

Vista la memoria dell'Amministrazione del 21 aprile 2020;

Vista la memoria del 17.4.2020 di parte controinteressata,

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Esaminata l'istanza di parte ricorrente del 21 aprile 2020 con la quale si domanda che questo Tribunale assuma comunque in decisione la causa con sentenza ex art. 60 , c.p.a.;

Esaminata la memoria dell'Amministrazione del 21 aprile 2020, con la quale, richiamandosi il decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2049 del 20.04.2020 con cui si "accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero 3126/2020) e sospende l'efficacia dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020", viene contestata la possibilità per il Collegio di trattenere la causa in decisione per definirla con sentenza semplificata nella odierna Camera di consiglio del 22 aprile chiedendosene il differimento o la cancellazione invocando in sostanza il diritto di difesa;

Rammentato che proprio in funzione della piena esplicazione del diritto di difesa il Collegio, con Ordinanza 11 aprile 2020 n. 390, ha dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio nel merito ex art. 60 c.p.a., in perfetta linea sul punto con la successiva nota di indirizzo del 20 aprile 2020, prot. 7400 del Presidente del Consiglio di Stato, e nonostante il tenore testuale dell'art. 84, co. 5, d.l. 17.3.2020 n.18, a termini del quale dal 15 aprile 11 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica passano in decisione senza discussione orale in base degli atti depositati, "ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo", potendo anche essere "omesso ogni avviso";

Esaminata la memoria di parte controinteressata del 17.4.2020, con la quale si contesta la potestà del Collegio di assumere, all'odierna Camera di consiglio, la decisione nel merito ex art 60, c.p.a. ritenendo, in sintesi, la fase cautelare essere stata già esaurita con la pronunciata sospensione degli atti impugnati, assunta in sede cautelare collegiale con l'Ordinanza n. 3901/2020 per via della conferma del decreto cautelare 26 marzo 2020, n. 2187;

Preso atto che la sintetizzata disputa, originata dall'avviso di cui all'art. 60 c.p.a. formulato alle parti con l'Ordinanza n. 3901/2020 (*stricto iure* non dovuto stante la norma transitoria e derogatoria art. 84, co. 5, d.l.cit.: "successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, *in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo*"[...] "*omesso ogni avviso*"), pur potendo probabilmente offrire in sede accademica spunti di approfondimento degli istituti processuali di riferimento, allo stato si rivela idonea solo a suggerire al Collegio di perseguire la massima esplicazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, il che può avvenire riservando la definizione del giudizio alla trattazione di merito, da tenersi successivamente alla fase processuale emergenziale indicata nel comma 5 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020 e che, tenuto conto dei carichi di lavoro va fissata alla data del 20 luglio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'Udienza pubblica del 20 luglio 2020, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario